

CONVENZIONE QUADRO

tra

l'Università degli Studi di Messina, (di seguito, per brevità, anche “**UniME**”), con sede legale in P.zza Pugliatti n. 1, 98122 Messina, C.F. 80004070837, P. IVA 00724160833 in persona del Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Salvatore Cuzzocrea,

e

l'European Research Institute of Catalysis A.I.S.B.L., (di seguito, per brevità, anche “**ERIC**”), con sede legale in Bruxelles (Belgio) Rond-Point Schuman, 14 - Numéro d'entreprise: 0809.235.960, rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, Prof. Gabriele Centi,

PREMESSO CHE:

- ERIC è un'associazione senza scopo di lucro, con finalità di promozione e sviluppo della ricerca nel settore della Catalisi, istituita a seguito dell'importante esperienza maturata nell'ambito del Network di Eccellenza Europeo IDECAT, coordinato dal prof. Gabriele Centi di UniME;
- lo statuto della predetta associazione prevede la possibilità di affidare l'esecuzione delle attività statutarie ad altre Istituzioni, associate e non, attraverso la stipula di apposite convenzioni con le stesse;
- la partecipazione a progetti Europei di ricerca riveste un'importanza fondamentale nelle attività di ERIC;
- UniME intende partecipare a progetti Europei di ricerca, rafforzando contestualmente i rapporti di collaborazione e le sinergie con istituzioni Europee e ricercatori nel ramo della Catalisi;
- presso l'Ateneo di Messina e, in particolare, presso il Dipartimento di Ingegneria, opera da tempo, con importanti risultati scientifici, un gruppo di ricerca nel settore della catalisi che collabora con ERIC, (definito in seguito Unità di ricerca - UdR);
- in data 28 dicembre 2012, è stata sottoscritta tra le parti una Convenzione Quadro, di durata decennale, avente ad oggetto la collaborazione scientifica tra i due soggetti, la partecipazione congiunta a progetti di ricerca europei, la possibilità di scambio di personale a titolo gratuito e la rendicontazione, come quota di cofinanziamento, di tale personale nonché l'uso gratuito di strumentazioni scientifiche e attrezzature di laboratorio per progetti di interesse comune;
- la Convenzione di cui sopra ha visto la proficua collaborazione delle Parti portando al finanziamento di n. 9 progetti Europei a valere sui bandi Framework Program 7, Horizon 2020 e Horizon Europe, per un valore complessivo di oltre 43 mln di euro;
- la predetta Convenzione è scaduta il 31 dicembre 2022;

VISTA:

- la nota prot. n. 10581 del 26/01/2023 con cui il CEO di ERIC, Avv. Stefano Vannuzzi ha manifestato all'Ateneo la volontà di rinnovare alle medesime condizioni fino al 31 dicembre 2027 la Convenzione Quadro stipulata in data 28 dicembre 2012 tra UniME ed ERIC;

RAVVISATA:

- l'opportunità per l'Ateneo, anche in considerazione dei notevoli risultati scientifici ottenuti, di rinnovare – ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Convenzione Quadro stipulata in data 28 dicembre 2012 - la predetta Convenzione, fino al 31 dicembre 2027,

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

UniME ed ERIC convengono con la presente convenzione di avviare una collaborazione scientifica finalizzata allo sviluppo di programmi, attività, progetti ed iniziative comuni, nonché alla partecipazione congiunta a progetti europei di ricerca con particolare riferimento al settore della catalisi.

Art. 2 - Responsabili

L'esecuzione della presente convenzione è affidata, per quanto riguarda UniME, al Direttore del Dipartimento di Ingegneria presso cui opera la locale UdR e, per quanto riguarda ERIC, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad un suo delegato.

Art. 3 - Programmi di Ricerca

La locale UdR di ERIC predispone i programmi di ricerca da sottoporre agli Organi Direttivi di ERIC per l'approvazione, sentito il Direttore del Dipartimento di Ingegneria in ordine anche alla disponibilità di personale e attrezzature a ciò dedicate, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

Il Direttore dell'UdR è responsabile dell'attuazione di detti programmi e a tale scopo, fissa, sentito il personale dell'UdR e d'intesa con il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, le modalità di utilizzo delle attrezzature di proprietà di ERIC e stabilisce le norme di funzionamento interne dell'UdR.

Art. 4 - Impegni delle parti

ERIC s'impegna espressamente a non interferire con le attività di UniME e ad evitare qualsiasi forma di concorrenza con essa per l'accesso e la gestione di finanziamenti legati allo svolgimento dei programmi di ricerca di cui al precedente art. 3.

In particolare, ERIC, alla luce dei suoi scopi statuari e con l'obiettivo di salvaguardare l'interesse dei propri associati, s'impegna ad operare nell'area di azione prettamente europea, evitando di attingere a finanziamenti nazionali di interesse di UniME, a meno che da quest'ultima non sia ritenuta vantaggiosa una collaborazione e non venga espressamente concordata con ERIC, previa acquisizione delle dovute deliberazioni da parte dell'Ateneo.

Le parti si impegnano, inoltre, a collaborare al fine di condurre efficacemente le attività di ricerca nell'ambito dei relativi progetti e programmi di finanziamento europei per la ricerca e l'innovazione, anche permettendo la rendicontazione come quota di cofinanziamento del personale di UniME che opera attivamente nell'ambito dei progetti medesimi.

Nell'ambito dei suddetti progetti europei a cui una delle parti partecipa come contraente, ogni parte s'impegna a rendere disponibili le proprie risorse a richiesta dell'altra parte, valutando discrezionalmente, di volta in volta, i limiti dell'impegno richiesto e le proprie reali disponibilità, ogni qual volta sorga tale necessità al fine del corretto svolgimento dei propri compiti nell'ambito di tali progetti.

Le parti si accorderanno, di volta in volta, sul tipo di attività richiesta, sulla relativa durata - in base alle esigenze del progetto specifico - nonché sul costo da portare in rendicontazione.

ERIC s'impegna, inoltre, per parte sua, a valorizzare le competenze e le strutture dell'Università di Messina nel settore della catalisi, anche mediante attività di trasferimento tecnologico, divulgazione scientifica e valorizzazione dei risultati della ricerca del Dipartimento di Ingegneria di UniME.

ERIC si impegna, infine, a garantire ad UniME l'accesso ai servizi/competenze/apparecchiature offerti dagli altri partner dell'Associazione a condizioni vantaggiose rispetto a quelle presenti sul mercato. L'accesso a tali servizi/competenze/apparecchiature sarà regolamentato da specifica contrattazione tra le parti interessate. Parimenti, UniME si impegna a garantire, tramite ERIC, l'accesso, a condizioni vantaggiose rispetto a quelle presenti sul mercato, ai propri servizi/competenze/apparecchiature da parte degli altri soci/partner di ERIC. L'accesso a tali servizi/competenze/apparecchiature sarà regolamentato da specifica contrattazione tra le parti interessate.

Art. 5 - Risorse

La gestione e le strategie economico-finanziarie di ERIC saranno dirette a garantire all'associazione, un idoneo *cash-flow* ed equilibrio finanziario, principalmente mediante l'acquisizione e l'impiego di risorse proprie, senza richieste d'interventi finanziari o coperture dei costi di gestione per UniME nello specifico, che, sin d'ora, dichiara di limitare il proprio impegno a quanto risultante dalla presente Convenzione.

ERIC ed UniME collaborano alla realizzazione dei programmi di cui all'art. 3 e s'impegnano a consultarsi, nel quadro della presente convenzione e limitatamente alle attività rilevanti al settore della catalisi, per eventuali realizzazioni comuni. UniME potrà ospitare la locale UdR di ERIC presso il Dipartimento di Ingegneria, con le modalità previste dalla presente convenzione.

Il Direttore del predetto Dipartimento comunica al Direttore dell'UdR l'entità delle risorse disponibili per lo svolgimento dei suddetti programmi. Il Direttore dell'UdR comunica, quindi, al Direttore del Dipartimento l'entità delle risorse acquisite e destinate da ERIC a tali programmi.

ERIC s'impegna a investire nell'UdR le risorse acquisite attraverso la collaborazione di UniME ai propri programmi e progetti. UniME accorda ad ERIC la possibilità di rendicontare l'attività svolta dal proprio personale nell'ambito di tali programmi e progetti, sulla base dei dati forniti dal medesimo Ateneo.

ERIC s'impegna, inoltre, a fornire all'Università il supporto tecnico-amministrativo che risulti se del caso necessario per l'utilizzo da parte del personale dell'Università dei laboratori nazionali e internazionali, a cui ERIC ha accesso diretto o tramite convenzioni o partecipazioni.

Art. 6 - Personale Universitario

Nello svolgimento dei programmi e progetti comuni, UniME permette ad ERIC di rendicontare il lavoro svolto dal personale docente e non docente dell'Università nei form finanziari della Commissione Europea come cofinanziamento.

Gli studenti dei corsi di Dottorato, i laureandi, i borsisti ed i titolari di assegni di ricerca possono essere associati ai programmi scientifici di ERIC.

ERIC, previo specifico accordo, può trasferire a UniME o al Dipartimento di Ingegneria nell'ambito di specifici contratti di ricerca, il finanziamento parziale o totale di Dottorati di Ricerca (DR), Assegni di Ricerca (AR), Ricercatori a tempo determinato (RTD) e Ricercatori tenure track (RTT).

In tal senso, UniME e/o il succitato Dipartimento si impegnano ad indicare nel relativo contratto che stipuleranno con dottori di ricerca, assegnisti di ricerca o ricercatori a tempo determinato e/o tenure track, che i relativi fondi sono stati trasferiti da ERIC per operare nell'ambito dello specifico contratto di ricerca e che detti costi di personale possono essere rendicontati da ERIC sul relativo programma di ricerca.

Art. 7 - Personale ERIC

UniME prende atto che ERIC svolge i propri programmi e progetti utilizzando, oltre al personale universitario, anche propri dipendenti, borsisti e collaboratori.

UniME può utilizzare il personale di ERIC per le proprie attività scientifiche e/o didattiche, previo nulla osta del Direttore dell'UdR e con il consenso degli interessati.

Il personale non universitario, i borsisti e collaboratori di ERIC, operanti presso l'UdR devono attenersi alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La lista del personale di cui al presente articolo ed ogni sua variazione viene comunicata dal Direttore dell'UdR al Direttore del Dipartimento di Ingegneria, senza che ciò determini obblighi assicurativi per UniME. Detto personale é di norma coperto da apposite polizze assicurative opportunamente stipulate da ERIC e, ove non previsto, direttamente dagli interessati a titolo personale.

Art. 8 - Attrezzature

ERIC al fine di favorire lo svolgimento della generale attività di ricerca anche multidisciplinare, consente, compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l'uso gratuito delle proprie attrezzature, dei propri servizi tecnici locali e dei propri laboratori.

Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, compatibilmente con le relative esigenze didattiche e di ricerca, consente al personale ricercatore, borsista e collaboratore di ERIC operante presso l'UdR l'uso di locali, attrezzature e dei servizi del Dipartimento stesso, ivi incluso l'accesso alla rete informatica ed ai servizi necessari.

ERIC ed UniME provvedono alla manutenzione e riparazione delle rispettive attrezzature, ma, di comune accordo, possono, tuttavia, provvedere alla manutenzione e riparazione delle attrezzature dell'altra parte, qualora ciò si rendesse necessario nell'ambito delle attività concordate.

Ove, nello sviluppo dei propri programmi, ERIC ritenesse opportuna l'installazione presso l'Università di Messina o in aree d'interesse anche universitario - quali ad esempio i parchi tecnologici - di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di rilievo tecnico-scientifico, ovvero ritenesse di avviare rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica, le parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune delle succitate iniziative.

Art. 9 - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

Fatto salvo quanto in precedenza previsto nella presente convenzione, in relazione agli obblighi ed agli adempimenti connessi alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ciascuna parte si attiene, per quanto di propria competenza, alle previsioni normative in materia dei rispettivi Paesi.

Art. 10 - Pubblicazioni

ERIC ed UniME si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività di cui all'art. 3 svolti presso o con il concorso di una delle due parti nel quadro della presente convenzione.

Art. 11 - Risultati

Fermo restando il diritto d'autore e d'invenzione tutelato dalle vigenti disposizioni di legge in materia, i risultati, le pubblicazioni, le invenzioni, i brevetti e le realizzazioni (prototipi, materiale divulgativo e promozionale, dimostratori etc.) ottenuti da UniME ed ERIC nell'ambito delle attività co-gestite e/o co-partecipate, svolte nel quadro della presente convenzione, saranno di proprietà congiunta delle parti. Ciascuna di esse potrà utilizzarle, pubblicarle e renderle disponibili esclusivamente previa acquisizione del consenso scritto espresso dell'altra Parte, che si riserva di accordarlo solo dopo aver valutato l'eventuale pregiudizio ad essa derivante dalla divulgazione.

Ai fini della tutela della proprietà intellettuale, dei brevetti e del relativo sfruttamento le Parti convengono che nell'ambito delle attività e dei programmi congiunti saranno siglati accordi specifici, coinvolgendo anche gli inventori/autori, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti interni vigenti in materia.

Art. 12- Durata, modifiche e recesso

La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2027 a decorrere dalla data di sottoscrizione. È esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo. Le Parti, di comune intesa, potranno, alla scadenza rinnovare la convenzione mediante nuovo atto scritto.

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione sottoscritta digitalmente e inviata tramite PEC o raccomandata A/R, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione dovranno essere espressamente concordate ed approvate tramite atto scritto aggiuntivo sottoscritto digitalmente da entrambe le parti.

Art. 13 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Per ogni vertenza insorgente tra le Parti relativamente alla validità, interpretazione od esecuzione della presente convenzione, ove non sia possibile addivenire ad una composizione bonaria della stessa, le parti saranno libere di adire la competente autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

Art. 14 - Firma, registrazione e bollo

La presente Convenzione viene sottoscritta digitalmente. Essa è soggetta a registrazione in caso d'uso e le spese per l'eventuale registrazione saranno a carico di Eric.

La presente Convenzione è, inoltre, soggetta all'imposta di bollo che verrà assolta in modo virtuale dal Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Messina, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

Art. 15 -Trattamento dei dati

Le parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione esclusivamente per le finalità istituzionali ad essa correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") ed al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Art. 16 – Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice civile in materia, nonché a successivi atti, accordi e contratti attuativi della stessa Convenzione.

Per ERIC a.i.s.b.l.
Il Presidente
Prof. Gabriele Centi

Per l'Università degli Studi di Messina
Il Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea

CONVENZIONE SULLA PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 10 DM 363/98, D. lgs. n. 81/08 e n. 106/09

TRA

l'Università degli Studi di Messina, in sigla UniME, con sede legale in P.zza Pugliatti 1, 98100 Messina, C.F. 80004070837, in persona del Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Salvatore Cuzzocrea,

e

l'European Research Institute of Catalysis A.I.S.B.L., in sigla ERIC, con sede legale in Bruxelles (Belgio) Rond-Point Schuman, 14 - Numéro d'entreprise: 0809.235.960, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, Prof. Gabriele Centi,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo

1. La presente convenzione regolamenta i rapporti reciproci tra l'Università ed ERIC, ai fini specifici ed esclusivi dei D. Lgs. n. 81/2008 e n. 106/2009 e successive integrazioni e modifiche in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
2. La presente convenzione è parte integrante degli atti che regolamentano i rapporti tra l'Università ed ERIC.

Art. 2 - Applicazione dei D. Lgs. n. 81/2008 e n. 106/2009

1. Università ed ERIC, in qualità di datori di lavoro, provvedono all'applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze e secondo i limiti di intervento stabiliti nei successivi artt. 3 e 4.
2. Per gli adempimenti connessi alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ERIC fornisce all'Università il nominativo di un referente locale, membro del Servizio di Prevenzione e Protezione ERIC.
3. I Responsabili di Linea di Ricerca e i Responsabili di Laboratorio garantiscono la propria collaborazione nel fornire ai rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione le informazioni necessarie ai fini della valutazione dei rischi.
4. Ai sensi della succitata normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, i Responsabili dei Laboratori di ERIC che operano presso l'Università vengono assimilati ai preposti dell'Università e si coordinano con il relativo Servizio di Prevenzione e Protezione.
5. I lavoratori dipendenti di ERIC che operano presso UniME si atterrano alle norme dell'Università in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 5, il Responsabile del Servizio di prevenzione di ERIC dovrà, tenuto conto delle attività che la stessa associazione intenderà svolgere all'interno dei locali universitari, provvedere alla stesura del Documento di valutazione dei Rischi specifico per ogni locale utilizzato, compreso l'eventuale rischio chimico e/o biologico, se presente. Copia del citato DVR dovrà essere trasmessa al Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione dell'Università per essere allegato al DVR generale dell'edificio.

Art. 3 - Luoghi di lavoro

UniME ospita la locale Unità di Ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria. In questi locali ERIC svolge le sue attività, anche con mezzi, strumentazione e personale proprio, adeguandosi alle normative previste in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 4 - Attrezzature e strumentazioni

1. ERIC ed Università sono responsabili delle proprie attrezzature e strumentazioni. Ciascuna parte deve, in tal senso, provvedere, per quanto di proprietà, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ai controlli di qualità se necessari, alla verifica della rispondenza alla normativa tecnica, alla verifica delle certificazioni ed omologazioni obbligatorie, e comunque agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro applicabili alla strumentazione stessa.

2. Gli obblighi relativi ai dispositivi di protezione individuale, in relazione a rischi derivanti dalle attività svolte all'interno dei laboratori di pertinenza ERIC, sono di competenza dell'ente proprietario della strumentazione o dell'impianto.

3. Per le apparecchiature di rispettiva proprietà collocate presso l'altro contraente, ERIC e UniME forniscono reciprocamente, in base al comma 4 dell'art. 2, le informazioni necessarie per l'uso in sicurezza da parte del personale impegnato nelle attività oggetto della convenzione quadro stipulata dalle parti.

Art. 5 - Smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi

1. Lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, per quanto di pertinenza di ERIC, sarà concordato con il Dipartimento di Ingegneria presso cui l'UdR di ERIC opera e le relative spese graveranno su ERIC.

Art. 6 - Durata, modifiche e recesso

1. La presente convenzione ha durata fino 31 dicembre 2027 a decorrere dalla data di sottoscrizione. È esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo. Le Parti, di comune intesa, potranno, alla scadenza rinnovare la convenzione mediante nuovo atto scritto.

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione sottoscritta digitalmente e inviata tramite PEC o Racc. A/R, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione dovranno essere espressamente concordate ed approvate tramite apposito atto scritto aggiuntivo sottoscritto digitalmente da entrambe le parti.

Per ERIC a.i.s.b.l.
Il Presidente
Prof. Gabriele Centi

Per l'Università degli Studi di Messina
Il Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea